

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE

PALESTRA _____

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2025, nella residenza comunale di Dalmine,

TRA

Il Comune di Dalmine con sede legale in via _____ a _____ - C.F. _____, di seguito indicato come "Comune", nella persona del/della sig./ra _____, autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

E

_____ con sede legale in via _____ a _____ - C.F. _____, di seguito indicato come "Società", nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale sig./ra _____, autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 18.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata come prioritaria la modalità di gestione indiretta con concessione di servizi per gli impianti sportivi comunali e dettati gli indirizzi di merito;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10.02.2025 esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe per gli impianti sportivi vigenti dal 01/07/2025;
- con determinazione n. ___ del __/__/___, della direzione 3, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione in gestione delle palestre comunali per le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027;
- verificati i requisiti ai sensi di legge con la Determinazione n. _____ del _____, sono stati approvati gli esiti dell'avviso pubblico ed è stata formulata graduatoria finale, assegnando la gestione della palestra _____ a favore di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Dalmine affida alla Società _____, che accetta la gestione nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, il seguente impianto sportivo:

- Palestra della scuola _____ sita in _____

e tutte le strutture ed attrezzature di proprietà comunale annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova.

2. La gestione e l'utilizzo dell'impianto è da ritenersi in periodo e orario extrascolastico, che verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto Comprensivo interessato.

3. Durante il periodo estivo, nel caso in cui il soggetto assegnatario non preveda la realizzazione di un proprio centro ricreativo estivo (CRE) e qualora l'impianto sia stato designato dal Comune come sede di un CRE, l'utilizzo della palestra sarà possibile solo dalle ore 18.00 in poi.

Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha la durata di anni 2 (due). È vietata la cessione a terzi della gestione.
2. Qualora la gestione abbia dato esiti positivi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori anni 2 (due) e cioè dal 1° luglio 2027 al 31 agosto 2029.
3. Tale facoltà è da esercitarsi mediante l'invio di una comunicazione scritta con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della convenzione iniziale.

Art. 3 - CUSTODIA

1. La Società è costituita custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Art. 4 – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si impegna a:

- osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituirlo, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature e ai servizi annessi; a tale scopo la Società si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso terzi con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all'impianto e ai beni mobili e che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione;
- utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- farsi carico della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e degli spazi pertinenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici, eventuali depositi etc.);
- farsi carico della pulizia ordinaria dell'impianto sportivo e degli spazi pertinenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici, eventuali depositi etc.); le pulizie e le sanificazioni previste dovranno essere svolte di norma al termine delle attività sportive, siano esse relative all'attività della Società o degli utilizzatori terzi nonché al termine degli eventi/competizioni;
- provvedere alla rimozione delle attrezzature sportive di proprietà della Società e degli utilizzatori, prima dell'inizio dell'attività didattica. Per le attrezzature sportive utilizzate anche dalle scuole (es. reti e pali da pallavolo) lo/il smontaggio/rimontaggio dovrà avvenire in accordo con la scuola, secondo le esigenze di quest'ultima.
- provvedere al riordino di tutti i locali al termine delle attività e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica;
- assicurare il servizio di apertura/chiusura, vigilanza/custodia della struttura;
- dotarsi, con oneri di uso e manutenzione a proprio carico, di un defibrillatore ai sensi del DM/SALUTE in data 24/03/2013;
- dotarsi, durante le attività sportive e ludico motorie (comprehensive di allenamenti, gare etc.), di un kit di pronto soccorso in caso di emergenza sanitaria, contenente quanto previsto dalla normativa vigente per interventi in emergenza all'all. 1 Legge n.388/2003;

- predisporre il calendario di utilizzo degli spazi per i corsi, gli allenamenti e le partite, tenendo conto anche delle esigenze di altre società e associazioni sportive che ne faranno eventualmente richiesta. Tale calendario dovrà essere trasmesso all'Ufficio Sport entro il 31 luglio di ogni anno. La Società si impegna a soddisfare le richieste di utilizzo a pagamento della struttura da parte di altre società/associazioni, gruppi informali ed amatoriali, in particolar modo Dalminesi, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività;
- [Solo per le palestre annesse alla scuola primaria "G. Carducci"] Nella programmazione degli spazi delle palestre A e B annesse alla scuola primaria "G. Carducci", fatte salve le fasce orarie utilizzate dalla Società stessa, dare priorità alle società che utilizzeranno anche la pista di atletica presente nel parco pubblico adiacente alla scuola;
- collaborare con il Comune alla realizzazione di iniziative di promozione sportiva, con particolare attenzione alle persone con fragilità, disabilità, minori e anziani;
- in caso di realizzazione di eventi, farsi carico delle richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti, anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo, connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi, quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni ed eventi devono essere preventivamente comunicati e autorizzati anche dall'Ufficio Sport del Comune.

Art. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune di Dalmine si impegna a:

- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto;
- provvedere alle pulizie straordinarie dell'impianto;
- farsi carico delle spese per le utenze di energia elettrica, riscaldamento e acqua;
- comunicare immediatamente alla Società ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;
- fornire adeguata informazione, pubblicità e rilievo allo svolgimento delle attività e delle iniziative promosse dalla Società all'interno della palestra, attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione.

Art. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Comune di Dalmine si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto per n. 12 giorni all'anno.

2. Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare centri ricreativi estivi (CRE) rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Nel caso in cui l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi, anche con carattere di urgenza, a cura del Comune, in caso di calamità naturali o rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Dalmine. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Art. 7 – MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO

1. La Società è autorizzata a installare materiale promo-pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo sia effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative in materia e in conformità al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione e utilizzo di impianti sportivi.

2. Tutte le imposte di pubblicità sono a carico della Società. I materiali promo-pubblicitari potranno essere

esposti unicamente per la durata della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura della Società.

Art. 8 - TARIFFE

1. La Società provvederà direttamente alla riscossione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi.
2. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con atto formale.

Art. 9 - FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei servizi oggetto della presente concessione ha inizio all'atto della sottoscrizione della convenzione e avvio delle attività.
2. I locali sono consegnati al Società unitamente agli arredamenti e alle attrezzature di proprietà della Comune di Dalmine, strumentali allo svolgimento delle attività. A tale scopo sarà redatto un verbale di presa in consegna, prima dell'inizio delle attività.

Art. 10 - RICONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della convenzione la Società è tenuta a riconsegnare aree e locali, ripristinati alla situazione d'efficienza in cui gli stessi sono stati consegnati al momento della sottoscrizione del verbale di presa in consegna e avvio attività, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. La Società deve riconsegnare, inoltre, arredamenti e attrezzature in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d'uso.
2. Aree e locali devono essere consegnati liberi da beni di proprietà della Società.
3. Alla consegna dei locali sarà redatto un verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti e recante la firma congiunta di entrambe le parti.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera durante il periodo di utilizzo da parte della Società.
2. Nel periodo di assegnazione la Società risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
3. La Società è diretta responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti.
4. La Società può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 12 - RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Dalmine ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Società.
2. Il Comune di Dalmine può inoltre risolvere la presente qualora la Società:
 - violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - sia sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Dalmine;
 - utilizzi l'impianto sportivo per scopi diversi da quelli previsti.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Dalmine.

Art. 13 – POLIZZE

1. La Società stipula con primaria Compagnia di Assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della concessione adeguata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per qualunque danno cagionato durante la gestione della struttura per un massimale per sinistro pari a Euro 3.000.000. La polizza dovrà essere periodicamente rinnovata entro la data di scadenza protraendola di anno in anno sino alla scadenza della concessione.

2. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio Sport all'atto della stipula della presente convenzione e ad ogni rinnovo.

3. La Società esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'immobile. La Società risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della concessione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

4. Gli oneri per gli eventuali danni, che possono essere imputati a comportamento negligente della Società, esclusi gli atti vandalici e dolosi, quantificati sul valore commerciale di reintegro, saranno a carico della Società, salvo restando il diritto di rivalsa nei confronti di terzi responsabili.

Art. 14 - REFERENTI

1. I referenti della convenzione, nominati rispettivamente dal Comune di Dalmine e dalla Società, sono:

Per il Comune di Dalmine: il Sig./la sig.ra _____

Per la Società _____: il Sig./la sig.ra _____

2. I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

3. I referenti verificano i risultati della gestione attraverso n. 1 incontro annuale da svolgersi entro il 31 dicembre di ciascun anno della convenzione.

Art. 14 - MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Comune il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione, la Società si impegna a trasmettere una relazione annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con i dati relativi alle attività sportive svolte nella stagione sportiva precedente dalla Società stessa o da altri soggetti che abbiano utilizzato l'impianto, i costi della gestione, gli atleti ospitati, le tariffe incamerate. Alla relazione dovrà essere allegato l'ultimo bilancio approvato dalla Società.

2. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale Civile di Bergamo.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del

trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

2. Il Comune di Dalmine ha designato il Responsabile della protezione dei dati l'Ing. Davide Mario Bariselli, con studio in Brescia, Via Corsica 194, è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.dalmine.bg.it;

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali della Società _____ è disponibile scrivendo a _____;

4. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.dalmine.bg.it alla sezione "Privacy".

Art.17 - RINVIO

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune di Dalmine e la Società _____ rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

PER IL COMUNE DI DALMINE

(_____)

firmato digitalmente

PER IL SOCIETÀ

(_____)

firmato digitalmente